

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del 17 dicembre 1996**

**relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale**

(97/132/CE)

(GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

| n. | pag. | data |
|----|------|------|
|----|------|------|

► **M1** Decisione 1999/837/CE del Consiglio del 15 novembre 1999

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| L 332 | 1 | 23.12.1999 |
|-------|---|------------|

**▼B****DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 1996****relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale**

(97/132/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale costituisce un mezzo adeguato per attuare le disposizioni dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie per quanto riguarda le misure zoosanitarie;

considerando che l'accordo contribuirà a facilitare gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda mediante il progressivo riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie, l'accettazione del principio di regionalizzazione e il miglioramento della comunicazione e della cooperazione;

considerando che l'accordo dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e ai prodotti di origine animale.

Il testo dell'accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

**▼M1***Articolo 3*

La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di gestione misto di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dell'accordo.

La posizione della Comunità riguardo alle questioni che devono essere trattate da detto comitato è definita nell'ambito delle appropriate istanze del Consiglio, in base alle disposizioni del trattato.

**▼M1**

Le modifiche agli allegati dell'accordo derivanti dalle raccomandazioni del comitato di gestione misto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE (\*).

*Articolo 4*

Per quanto riguarda la carne fresca e i prodotti a base di carne, le garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 di detta direttiva ai fini dell'attuazione dell'accordo.

**▼B***Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.

---

(\*) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).